

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICI MEDIANTE MINIBUS ELETTRICO CIRCOLANTE NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO.

LOTTO 2: CIG: 8540050035

CPV 60130000-8 SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE PER INTERESSI TURISTICO – RICREATIVI.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Oggetto del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di trasporto persone con conducente a mezzo minibus elettrico a fini turistico – ricreativi nel territorio di Ascoli Piceno.

**Art.2
Durata**

La concessione ha una durata di **5 (cinque) anni** a decorrere dalla data di inizio attività che sarà indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del servizio.

**Art. 3
Valore della concessione**

Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016 e stimato, sulla base dei dati storici relativi alla precedente gestione del servizio, è pari ad € 20.000,00 oltre Iva all’anno, per un totale di euro 100.000,00 oltre Iva relativo ai cinque (5) anni di durata complessiva della concessione. Per quanto concerne il costo della manodopera, si è fatto riferimento:

per gli autisti: alle tabelle del Ministero del Lavoro relative al costo medio orario per autoferrotranvieri.

per le hostess addette al presidio infopoint/biglietteria: alle tabelle del Ministero del Lavoro relative al costo medio orario per dipendenti delle aziende multi servizi, terziario e attività varie;

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l’intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, in allegato è definito un piano economico finanziario di massima (PEF), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto.

Il PEF di massima, che viene allegato al presente capitolato, è finalizzato a individuare la dinamica economica generata dalla realizzazione e gestione del servizio oggetto della concessione, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i ricavi ed i costi di gestione e di manutenzione e di individuare l’equilibrio economico e finanziario complessivo dell’attività. Nello specifico è stata condotta un’analisi sulla base dei dati riferiti alla gestione del triennio 2017/2019 del servizio ed il valore della concessione è stato stimato in funzione delle attività da svolgere, del numero presumibile di biglietti che potranno essere venduti e dell’importo medio dei prezzi dei biglietti stessi. Sono stati inseriti i ricavi stimati e sono stati calcolati poi i costi di gestione, i materiali, il personale necessario ad espletare il servizio, le spese amministrative e le spese varie ed accessorie nonché i costi relativi al canone di concessione.

La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il

Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio in concessione

Art. 4

Politica tariffaria

La politica tariffaria viene determinata dal concessionario in regime di libero mercato e comunque non potrà essere superiore ai seguenti importi massimi attualmente in vigore:

- **bambini 0/4 gratuito**
- **bambini tra 4 e 12 anni: max 4 € (quattro)**
- **adulti e ragazzi oltre 12 anni: max 8 € (otto)**
- **famiglia 2 adulti + 2 bambini max 20 (venti) € + 2 € per ogni altro figlio oltre il secondo.**
- **disabili (gratuito) - 4 € (quattro) per accompagnatore.**

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- a) Il trasporto dei passeggeri può avvenire unicamente sui posti a sedere;
- b) È consentito il trasporto di animali, regolarmente custoditi, con eventuale prezzo del biglietto di € 4, se di taglia grande;
- c) I minori possono viaggiare non accompagnati solo se di età superiore a 10 anni;
I biglietti sono venduti dal concessionario mediante proprio personale autorizzato direttamente a bordo del trenino o nella postazione adibita a biglietteria e info point.
In quanto trattasi di concessione di servizio, il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto.

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio si configura come offerta indifferenziata al pubblico e si svolge lungo i percorsi autorizzati dall'Amministrazione, in base a quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato.

La circolazione del minibus elettrico è subordinata alla regolare immatricolazione del veicolo a uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone.

Il concessionario ha l'obbligo di espletare il servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto, di quelle contenute nel presente capitolato, nelle norme previste dal Codice della Strada, nonché delle prescrizioni stabilite dal Comando Polizia Municipale e dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 6

Servizi minimi da garantire

Il servizio, secondo quanto espressamente previsto dall'Amministrazione comunale con atto di G.M. n. 114 del 23/6/2020, si svolge durante il corso dell'intero anno solare, e deve essere garantito

- per un numero minimo di **90** giornate annue da ricomprendersi nel periodo 1 aprile – 15 ottobre;
- per una fascia oraria giornaliera 10,00 -12,00 e 17,00 – 19,00.

Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi obbligatori a decorrere dalla data di attivazione dei servizi

- servizio di prenotazione e bigliettazione con una postazione da allestirsi, a proprie spese, in Via del Trivio, in prossimità del Teatro Ventidio Basso (lato adiacente la Chiesa di San Francesco)) E' prevista l'istallazione di una struttura mobile (es. gazebo) avente una superficie massima di 6 mq. individuata come capolinea ordinario o alternativo del minibus elettrico. Per ragioni di interesse pubblico, di ordine pubblico o eventi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, può essere variato il percorso, come

individuato all'articolo 8 del presente capitolato, ivi compreso il capolinea, fermo restando l'obbligo di riposizionare, a propria cura e spese, la suddetta struttura mobile previa adozione di apposita ordinanza. Il servizio di prenotazione e bigliettazione deve essere svolto da personale all'uopo preposto. E' obbligatoria la presenza, nella predetta postazione, di almeno un addetto che abbia la conoscenza della lingua italiana oltre all'inglese, e che garantisca il servizio nelle giornate e nelle fasce orarie di circolazione del trenino.

Nel corso di validità della concessione il concessionario deve garantire all'Amministrazione comunale un numero minimo di gratuità - pari ad almeno n. **5 corse** gratuite per tour riservati a delegazioni istituzionali ed ospiti dell'Amministrazione comunale sempre previa richiesta scritta da parte della Segreteria del Sindaco.

Art.7

Promozione e comunicazione

Il concessionario attua tutte le misure idonee a promuovere e pubblicizzare il servizio, attraverso un piano di comunicazione da attuare, nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara, per tutto il periodo di validità della concessione.

Nel materiale di comunicazione possono essere inserite inserzioni pubblicitarie in virtù di appositi contratti che il concessionario potrà stipulare per finanziare le attività oggetto della concessione, previo pagamento dell'imposta di pubblicità e/o dei diritti sulle pubbliche affissioni, se ed in quanto dovute.

Art.8

Percorsi della navetta elettrica

Il minibus elettrico potrà circolare nel Centro Storico cittadino effettuando unicamente percorsi autorizzati con apposita ordinanza dal Comando di Polizia Locale - Ufficio Traffico, anche in deroga alle vigenti normative regolamentari a disciplina delle APU e delle ZTL, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni, i limiti ed i divieti ivi imposti per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

In particolare, per garantire il servizio turistico, saranno autorizzati percorsi che prevedano il transito nelle seguenti Piazze e Vie, del Centro Storico e zone limitrofe:

Piazza Arringo – Piazza Roma - Piazza del Popolo – Largo Crivelli - Piazza V. Basso – Piazza San Tommaso - Piazza Matteotti – Via G. Sacconi - Corso G. Mazzini - Corso Trento e Trieste – Via Cino Del Duca – Via del Trivio – Via A. Ceci – Via D'Ancaria - Corso Trento e Trieste – Lungo Tronto E. Bartolomei - Ponte Nuovo – Ponte Maggiore – Ponte Romano - Via E. Trebbiani - Via P. Marucci – Via E. Clementi – Via delle Torri – Corso G. Mazzini – Corso di Sotto – Via Tullio Lazzari - Piazza Cecco d'Ascoli - Viale Treviri – Via D. Angelini – Via XX Settembre – Via D. Alighieri – Via Alcide De Gasperi - Corso V. Emanuele – - Viale Indipendenza - Rotonda Marconi – Via Pretoriana - Via delle Rimembranze - Via F. Ricci – Via S. Serafino da Montegrano – Via dei Cappuccini – Via B. Tucci – Via Bengasi - Via Sant'Emidio Rosso – Via Marcello Federici – Via Carso.

Saranno autorizzati un “percorso principale” o “standard” ed un percorso “secondario” o “alternativo” al transito in Piazza del Popolo.

In particolare, salvo variazioni che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare per ragioni di sicurezza della viabilità o pubblico interesse, il “percorso principale” o “standard” sarà il seguente:

Partenza in Via Trivio, zona antistante il Teatro V. Basso, Via A. Ceci, Corso Trento e Trieste Piazza Arringo, Corso V. Emanuele, Via Dante Alighieri, Viale De Gasperi, Piazza Matteotti, Forte Malatesta, Ponte Maggiore, Via Indipendenza, Rotatoria Via Indipendenza, Via Indipendenza, Ponta Maggiore, Corso Mazzini, Via G. Sacconi, Via Lungotronto Barolomei, Via Tamburrini, Via E. Trebbiani, Lavatoio, Ponte Romano, Via San Serafino da Montegranaro, Via dei Cappuccini, Via Sant'Emidio Rosso, Via Bengasi, Via Tucci, Ponte Romano, Via E. Trebbiani, Piazza Ventidio Basso, Via Marucci, Via Clementi, Via delle Torri, Piazza S. Agostino, Corso G. Mazzini, Piazza Cecco d'Ascoli, Viale Treviri, Via Oberdan (direzione nord – sud, rotonda, poi direzione sud – nord), Via D. Angelini, Piazza Roma, Via XX Settembre, Corso Trento e Trieste, Via Del Duca, Piazza del Popolo, Corso G. Mazzini, Via Trivio.

Il percorso “alternativo” allorchè non sia possibile per eventi, cantieri o ragioni di pubblico interesse, transitare in Piazza del Popolo, è il seguente:

Partenza in Via Trivio, zona antistante il Teatro V. Basso, Via A. Ceci, Corso Trento e Trieste Piazza Arringo, Corso V. Emanuele, Via Dante Alighieri, Viale De Gasperi, Piazza Matteotti, Forte Malatesta, Ponte Maggiore, Via Indipendenza, Rotatoria Via Indipendenza, Via Indipendenza, Ponta Maggiore, Corso Mazzini, Via G. Sacconi, Via Lungotronto Barolomei, Via Tamburrini, Via E. Trebbiani, Lavatoio, Ponte Romano, Via San Serafino da Montegranaro, Via dei Cappuccini, Via Sant'Emidio Rosso, Via Bengasi, Via Tucci, Ponte Romano, Via E. Trebbiani, Piazza Ventidio Basso, Via Marucci, Via Clementi, Via delle Torri, Piazza S. Agostino, Corso G. Mazzini, Piazza Cecco d'Ascoli, Viale Treviri, Via Oberdan (direzione nord – sud, rotonda, poi direzione sud – nord), Via D. Angelini, Piazza Roma, Via Trivio.

Saranno autorizzati, altresì, ulteriori percorsi per consentire il raggiungimento di siti di interesse turistico ubicati al di fuori del Centro Storico, nonché per garantire il ricovero del mezzo presso il luogo che sarà individuato per il rimessaggio.

In ogni caso, i percorsi già autorizzati potranno subire variazioni - da autorizzare sempre previa adozione di apposita ordinanza – in ragione della sopraggiunta installazione di cantieri edili e stradali, pubblici o privati, nonché di eventi organizzati o autorizzati dal Comune, o, comunque di variazione delle condizioni di viabilità che precludano il transito del mezzo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

L'ordinanza che autorizzerà i percorsi, potrà prevedere specifiche prescrizioni, quali, a titolo esemplificativo:

- procedere a “passo d'uomo” all'interno delle aree pedonali e ad una velocità massima di 25Km /h nelle Zone a Traffico Limitato, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, alle piste ciclabili ed agli accessi alle aree pedonali;

La circolazione è consentita al massimo fino alle ore 24.00, per consentire il ricovero del trenino nella zona di rimessaggio.

Si stabilisce sin da ora che in occasione di manifestazioni che impegnino Piazza Arringo e Piazza del Popolo come, ad esempio, il mercatino dell'antiquariato (dalla fase di allestimento e fino al completo disallestimento) o della Quintana o altri eventi al momento non definibili, sarà interdetta la circolazione del trenino nelle suddette piazze.

Art. 9

Caratteristiche tecniche del minibus elettrico

Il minibus elettrico deve essere considerato secondo il criterio nazionale ai sensi dell'art. 54, c. 1, del Codice della strada nonchè con il criterio internazionale che lo inquadra come veicolo categoria M 2 classe B: veicolo adibito al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere fino ad un massimo di 16 posti, oltre l'autista. Deve essere omologato e deve possedere le caratteristiche

tecniche previste dalla normativa di riferimento, nonché compatibili con i percorsi autorizzati ai sensi dell'art.8 del presente capitolato.

Il minibus elettrico dovrà altresì possedere i nonché i seguenti requisiti minimi obbligatori:

- essere costituito da un autoveicolo con lunghezza massima di m. 8 e larghezza massima di m. 2,50;
- essere adibito al trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 fino ad un massimo di 16 posti, oltre l'autista;
- avere massa non superiore a 5 t.
- essere dotato di sistemi di ritenuta come previsto dalla direttiva CE 2007/46 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/9/2007;
- essere dotato di un estintore da collocare in prossimità del sedile del conducente;

Il minibus elettrico deve essere detenuto a titolo di piena proprietà, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto riservato dominio secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada, , in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15.03.2000, n. 55 di cui al punto 2.1 e relative circolari esplicative.

La circolazione del minibus elettrico è subordinata alla regolare immatricolazione del veicolo a uso terzi quale servizio di linea per trasporto di persone per finalità turistico – ricreative così come previsto dal Codice della strada.

Art.10 Canone

Il concessionario versa al Comune il canone di concessione annuo offerto in sede di gara oltre IVA se ed in quanto dovuta, in rialzo rispetto al canone posto a base d'asta.

Il pagamento del canone ad opera del Concessionario è previsto in due rate anticipate pari al 50% dell'importo offerto in sede di gara, con scadenza 1 aprile e 1 agosto di ciascun anno, ovvero se sabato o giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, a valere sul conto corrente di tesoreria del Comune di Ascoli Piceno.

In caso di ritardo nel pagamento al Comune del canone, si applicherà la penale di cui all'art.16 del presente capitolato.

Art. 11 Obblighi a carico del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di utilizzare esclusivamente un minibus elettrico avente le caratteristiche di cui all'art. 9 del presente capitolato;
- b) attivare il servizio in concessione entro e non **oltre sessanta giorni** dalla aggiudicazione definitiva;
- c) espletare il servizio nel rispetto delle modalità previste nel presente capitolato e nell'osservanza di quanto previsto nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla gara;
- d) preporre alla guida del mezzo, personale qualificato in possesso di valida patente di guida, e cioè della categoria D corredata dal possesso del CQC visto che il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8, così come previsto dall'art. 8 del DM 55/2007 e relative circolari esplicative;

- e) trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli addetti preposti servizio medesimo, allegando per ciascun autista, copia della patente di guida in regola con le vigenti normative;
- f) il personale dedicato al servizio dovrà essere dotato di apposita divisa nonché del tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da esporre durante lo svolgimento del proprio servizio;
- g) provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione del minibus elettrico per tutta la durata della concessione;
- h) garantire una costante, regolare ed accurata pulizia del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale utilizzo, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza;
- i) osservare scrupolosamente le ordinanze sindacali emesse in materia di viabilità, ordine pubblico e di salvaguardia della quiete pubblica, interessanti il percorso, salvo rilascio di espressa specifica deroga;
- j) osservare tutte le norme che disciplinano la materia fiscale, previdenziale, assistenziale, sanitaria ed assicurativa ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo;
- k) garantire osservanza del rispetto dei tempi di guida e di riposo del conducente, così come previsto dal Regolamento CE 561/2006;
- l) comunicare tempestivamente agli utenti e al Comune eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il concessionario ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto;
- m) svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro;
- n) conservare a bordo del minibus copia delle necessarie autorizzazioni ed ogni altro documento utile ai fini dei controlli;
- o) sottoporre il veicolo alle verifiche periodiche annuali ai sensi e con le modalità previste dall'art.80 Codice Strada, nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 ed inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
- p) osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza dotando il mezzo, tra le altre, di estintore e cassetta di pronto soccorso;
- q) rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
- r) transitare esclusivamente sul percorso autorizzato senza modifica alcuna del tragitto, ad una velocità massima di 20/25 Km/h;
- s) corrispondere al Comune il canone di concessione nella misura risultante dall'offerta di gara, nelle modalità e termini specificate all'art. 10 del capitolato;
- t) provvedere al pagamento della TOSAP per l'occupazione pubblica del suolo su cui insiste la postazione infopoint/biglietteria;
- u) trasmettere al Comune di Ascoli Piceno - Servizio Turismo, prima dell'avvio del servizio, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento annuale del premio previsto per la validità delle polizze assicurative di cui all'art. 13 del presente capitolato;
- v) trasmettere al Comune di Ascoli Piceno - Servizio Turismo - entro il 31 gennaio di ciascun anno - una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione dei biglietti venduti, dei servizi erogati, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato e nella proposta progettuale presentata in sede di gara.

Art. 12
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (Duvri)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che il servizio viene svolto su pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 13
Responsabilità' ed obblighi Assicurativi

Il concessionario esercita in proprio tutte le attività oggetto della concessione, assumendosi tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l'espletamento delle attività.

Il Comune di Ascoli Piceno è sollevato da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno a persone o cose, dalla circolazione del trenino e dallo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di concessione o in violazione delle norme vigenti.

E' a carico del concessionario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Ascoli Piceno, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito, il Concessionario si impegna a manlevare il Comune di Ascoli Piceno da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibili al Concessionario stesso, comprese quelle derivanti dalla circolazione del mezzo, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche di difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico del Comune di Ascoli Piceno.

Il concessionario è obbligato alla stipula delle seguenti polizze assicurative:

- a.** una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per sinistro, con esplicita previsione che nel novero dei terzi sia ricompreso anche il Comune di Ascoli Piceno. Qualora siano previste franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati ed i relativi importi resteranno a carico del Concessionario, così come le eventuali somme eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula di nuova polizza, il Concessionario può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, che preveda le medesime condizioni di cui sopra; in tal caso, deve essere prodotta un'appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche tutto quanto previsto dal presente appalto di concessione. Nel caso la polizza preveda un massimale per sinistro e per periodo assicurativo, dovrà essere riservato un apposito massimale dedicato esclusivamente alla copertura assicurativa di cui al presente articolo;
- b.** la polizza di RC Auto, obbligatoria per legge, ma con un massimale non inferiore ad € 15.000.000,00. (euro quindicimilioni) per sinistro.

Copia delle polizze di cui al precedente comma 4, debitamente quietanzate, devono essere trasmesse al Comune di Ascoli Piceno, prima della stipula del contratto

Art. 14

Tracciabilità' dei Flussi Finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2000, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15

Divieto di Cessione del contratto e Cessione del credito

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.16

Penali

Sono previste le seguenti penali a carico del concessionario, per le violazioni di seguito specificate:

- a) ritardo nell'attivazione dei servizi minimi obbligatori da garantire ai sensi dell'art.6 del capitolato: € 200,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardo nel pagamento del canone annuo rispetto al termine di scadenza stabilito dall'art. 10 del capitolato: €.100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) irregolarità ed inadempienze nella gestione del servizio con riferimento agli obblighi a carico del concessionario previsti dall'art. 11: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni irregolarità accertata;
- d) altre inadempienze o violazioni con riferimento agli obblighi previsti nel presente capitolato: € 50,00 (euro cinquanta/00).

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma devono essere contestati per iscritto al concessionario, il quale può comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora nel corso di esecuzione del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 19, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art.17
Nomina Responsabile Operativo

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il concessionario per tutte le attività inerenti la concessione. Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del direttore dell'esecuzione ogni qualvolta si presentino problemi relativi al contratto.

Art. 18
Osservanza delle norme in materia di lavoro

Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In ogni caso il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il concessionario si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio in concessione;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il concessionario deve risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti.

La concessione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e il concessionario dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la gestione del servizio.

Il concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo e solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell'appalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inadempienza grave e reiterata agli obblighi di cui al presente articolo è facoltà del Comune concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 19
Risoluzione del Contratto di Concessione

In caso di inadempimento, da parte del concessionario, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente capitolato, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia

stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Comune per fatti o atti compiuti dal concessionario nell'esecuzione del servizio;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) in caso di subappalto non autorizzato;
- j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del concessionario negativo per due volte consecutive;
- k) quando vengano irrogate n. 5 penali ai sensi dell'articolo 16 del presente capitolato;

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016 e smi.

Art. 20 **Recesso**

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;

- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del concessionario, anche se non gravi.

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il concessionario perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune concedente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del decimo dell'importo dei servizi o non eseguiti. Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civile.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al concessionario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 21

Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Allegati:

- Allegato B1_piano economico finanziario di massima